

	N. 55136 di repertorio N. 15035 di raccolta	Registrato a Parma
	COSTITUZIONE DI FONDAZIONE ETS.....	Il 10/12/2025
	REPUBBLICA ITALIANA.....	Al n° 22605 Serie 1T
	L'anno duemilaventicinque. Il giorno di venerdi cinque del mese di di-...	Esatti € 200,00
	cembre.....	
	(5 dicembre 2025).....	
	In Collecchio, nel mio studio in via Galaverna n. 27.....	
	Innanzi a me, dottor STEFANO SPAGNA MUSSO, notaio in Collec-	
	chio, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Parma,.....	
	sono presenti i signori.....	
	MAZZOLI Graziano, nato a Collecchio (PR) il 13 aprile 1954, residente	
	a Collecchio (PR), località Ozzano Taro, via dei Glicini n. 1, codice	
	fiscale MZZ GZN 54D13 C852P;.....	
	VECCHI Daniela, nata a Parma (PR) il 20 agosto 1961, residente a	
	Lerici (SP), via Santa Teresa n. 8/a, codice fiscale VCC DNL 61M60	
	G337V;.....	
	SASSI Annalisa, nata a Collecchio (PR) il 27 luglio 1958, residente a	
	Collecchio (PR), viale Libertà n. 9, codice fiscale SSS NLS 58L67	
	C852A;.....	
	DALL'ASTA Ermete, nato a Parma (PR) il 9 novembre 1960, residente	
	a Parma (PR), via Giacomo Puccini n. 5, codice fiscale DLL RMT	
	60S09 G337B.....	
	...Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi	
	chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipula-	
	no quanto segue.....	

	-----ARTICOLO 1-----	
	Su iniziativa dei comparenti signori Mazzoli Graziano e Vecchi Daniela	
	(da ora Fondatore) ed ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. n° 117/2017	
	in materia di Enti del Terzo Settore, è costituita una Fondazione deno-	
	minata "FONDAZIONE I GLICINI ETS" con sede in Collecchio (PR),	
	località Ozzano Taro, via dei Glicini n. 1.-----	
	La Fondazione ha durata illimitata.-----	
	-----ARTICOLO 2-----	
	La fondazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della soli-	
	darietà, dell'inclusione ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 5	
	del D.lgs. n° 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, si propone	
	di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristi-	
	che e di utilità sociale con lo svolgimento, in via esclusiva o principale,	
	di quelle previste alle lettere a), c), d), h,) i), l), p), q), u), v) e w) di cui	
	alla predetta norma.-----	
	La finalità della Fondazione è promuovere un CoHub della Collettività	
	per il miglioramento della Salute Globale intesa come condizione di	
	completo benessere fisico, mentale, psicologico, sociale delle persone	
	e della comunità credendo la Fondazione nei seguenti valori:-----	
	- solidarietà, cooperazione, interconnessione, inclusività, cura e acco-	
	glienza, rispetto reciproco, uguaglianza, appartenenza e valorizzazio-	
	ne del patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio di riferi-	
	mento;-----	
	- creatività, libertà di espressione, crescita personale, autonomia di	
	scelta, consapevolezza;-----	

	- felicità, benessere e salute, sostenibilità, pace, fiducia e sicurezza	
	verso il futuro, olismo.....	
	- cultura della cittadinanza;.....	
	In particolare gli obiettivi che la Fondazione si pone hanno lo scopo di:	
	- migliorare la Qualità della vita della persona e della comunità per	
	realizzare uno stato di armonia, benessere, equilibrio e positività che	
	coinvolga tutte le dimensioni esistenziali: fisica, psicologica, spirituale;..	
	- sostenere e diffondere progetti e pratiche volte a promuovere la Feli-	
	cità come stato d'essere intenzionale e consapevole;.....	
	- promuovere la condivisione, la cooperazione, la solidarietà e la co-	
	municazione fra individui per superare disagi derivanti dal senso di so-	
	litudine che permea la società attuale e - costruire un futuro benefico e	
	positivo;.....	
	- promuovere l'inclusione attraverso progetti di accoglienza e sostegno	
	a favore di categorie svantaggiate;.....	
	- promuovere il risveglio e la diffusione della Creatività, una dimensio-	
	ne esistenziale che permetta alla persona di esprimere la propria uni-	
	cità, di valorizzare risorse e talenti, di immaginare nuove possibilità	
	che possano diventare realtà, di trasformare e dare significato all'esi-	
	stenza;.....	
	- promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo della comunità;.....	
	- generare positivi impatti sociali sulla comunità e conseguente riduzio-	
	ne dei costi pubblici;.....	
	- promuovere, in generale, le attività ed i servizi socio assistenziali e	
	socio sanitari rivolti alla persona e alla famiglia anche in collaborazio-	

	ne con altre Associazioni, Enti del Terzo Settore, il Comune di Collec-	
	chio e gli altri Enti pubblici Locali;.....	
	- promuovere attività culturali, educative, anche in collaborazione con	
	altre Associazioni, Enti del Terzo Settore, il Comune di Collecchio e gli	
	altri Enti pubblici Locali.	
	ARTICOLO 3	
	Tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 2, la Fondazio-	
	ne si occuperà dell'organizzazione di eventi, conferenze, convegni, se-	
	minari, mostre, laboratori, corsi di formazione, campagne di informa-	
	zione e sensibilizzazione, pubblicazioni, e quanto altro necessario, per	
	raggiungere gli scopi, le finalità e gli obiettivi della Fondazione stessa..	
	La Fondazione si impegna a operare prevalentemente nei seguenti	
	ambiti:.....	
	- accoglienza di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi re-	
	sidenziali anche temporanei;.....	
	- realizzazione, promozione e sostegno di programmi e attività per l'as-	
	sistenza e il reintegro sociale di categorie svantaggiate;.....	
	- progetti di collaborazione intergenerazionale;.....	
	- ideazione, organizzazione ed erogazione di:.....	
	attività artistiche, musicali, teatrali, culturali, sportive, ricreative di in-	
	teresse sociale volte a promuovere il benessere globale dell'individuo	
	e della comunità;.....	
	momenti e iniziative finalizzati a promuovere l'aggregazione fra per-	
	sone, soprattutto intergenerazionale, al fine di creare uno spirito di	
	condivisione, cooperazione e sostegno reciproco;.....	

	attività di educazione, formazione e divulgazione di conoscenze e	
	competenze per acquisire sani stili di vita e longevità sana e positiva	
	nonché per la diffusione dei principi della Scienza della Felicità legati	
	al raggiungimento del benessere globale della persona e della comu-	
	nità comprendendo anche attività di ricerca scientifica e sociale;.....	
	attività e programmi olistici;.....	
	programmi di ricerca, documentazione, pubblicazione e diffusione	
	editoriale e multimediale;.....	
	possibilità di ospitare attività di vendita di prodotti;.....	
	possibilità di creare laboratori di cucina e attività di gastronomia, ge-	
	lateria e/o ristorazione;.....	
	attività per la valorizzazione del territorio di riferimento, promuoven-	
	do collaborazione e reti sul territorio e la partecipazione attiva dei citta-	
	dini;.....	
	creazione di reti per la realizzazione delle attività con soggetti ed or-	
	ganizzazioni private e pubbliche aventi finalità simili alle proprie;.....	
	raccolta fondi da destinare al raggiungimento degli scopi della Fonda-	
	zione;.....	
	attività di sostegno e reintegro della persona in situazione di disabili-	
	tà con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali inte-	
	grate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità	
	della situazione di disabilità.....	
	La Fondazione potrà svolgere anche altre attività (con carattere se-	
	condario e strumentale) ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo setto-	
	re. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Ammini-	

strazione.....

L'eventuale attività commerciale, di ricettività e di ristorazione dovrà avere carattere residuale ed i relativi ricavi non potranno essere superiori alle risorse dell'Ente che dovranno essere costituite in via prevalente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.....

La Fondazione potrà quindi compiere qualsiasi atto ed operazione ritenuti necessari, utili od opportuni per il conseguimento dei propri scopi, finalità e obiettivi elencati al precedente articolo 2 e, a tal fine, sottoscrivere i relativi contratti e convenzioni di qualsiasi natura con soggetti privati, Enti pubblici ed Enti privati.....

La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere ad integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento dei propri scopi, purché nei limiti consentiti dalle normative tempo per tempo vigenti.....

ARTICOLO 4.

---La fondazione è regolata dallo statuto che, firmato dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da parte mia ai componenti.....

ARTICOLO 5.

-----Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da:-----

A) fondo di dotazione costituito dal fondatore e può essere incrementato:

	dai fondi e beni, mobili (anche partecipazioni societarie purché coe-	
	renti con l'oggetto sociale, in assenza di conflitti di interessi con la fon-	
	dazione e con gli amministratori e purché sia fatta salva l'autonomia	
	patrimoniale della Fondazione) o immobili, che verranno raccolti o che	
	perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni) alla	
	Fondazione, nonché da elargizioni o contributi, espressamente desti-	
	nati ad incrementare il fondo di dotazione;.....	
	dalle somme derivanti da eventuali redditi, al netto dei relativi costi,	
	che derivassero dalla vendita di beni mobili o immobili appartenenti al	
	fondo di dotazione.	
	B) Fondo di gestione costituito in sede di nascita della Fondazione	
	ed è alimentato:.....	
	dal patrimonio generale dell'Ente e dalle rendite dallo stesso generate	
	(e non specificatamente destinate al Fondo di dotazione);.....	
	dalle eventuali erogazioni, contributi e dagli eventuali fondi, beni, mo-	
	bili (anche partecipazioni societarie come sopra) o immobili, che sa-	
	ranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, lega-	
	ti e donazioni sia di persone fisiche che giuridiche) che siano destinati	
	alla Fondazione e che non siano vincolati al fondo di dotazione;.....	
	dagli eventuali contributi ed erogazioni in denaro o in natura derivanti	
	da Enti Pubblici o Privati;.....	
	dalle eventuali attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e	
	continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la	
	cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei	

	principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
	ed il pubblico, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 2,	
	d.lgs. 117/2017;.....	
	dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio (incluse le eventua-	
	li partecipazioni detenute) e dalle attività della Fondazione.....	
	I Fondatori dichiarano che il patrimonio iniziale della Fondazione è co-	
	stituito dal fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00 (trentaamila vir-	
	gola zero zero), costituito in denaro con assegno circolare non trasferi-	
	bile n. 7407215215-10 emesso in data 3 dicembre 2025 da Unicredit	
	S.p.A. agenzia di Collecchio e dal fondo di gestione pari ad euro	
	30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con assegno circolare non tra-	
	sferibile n. 7407215216-11 emesso in data 3 dicembre 2025 da Uni-	
	credit S.p.A. agenzia di Collecchio.....	
	ARTICOLO 6	
	-Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sopra allegato, il Fondatore nomina	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Mazzoli Graziano	
	e le signore Vecchi Daniela e Sassi Annalisa quali Consigliere; la si-	
	gnora Vecchi Daniela viene nominata Vice Presidente.....	
	Il Consiglio di amministrazione dura in carica per i primi tre esercizi.....	
	La presente nomina è accettata dai signori Mazzoli Graziano, Vecchi	
	Daniela e Sassi Annalisa.....	
	La rappresentanza legale della Fondazione spetta al Presidente e, in	
	caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.....	
	ARTICOLO 7	
	-Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sopra allegato il Fondatore nomina	

	quale Organo di Controllo Monocratico, per i primi tre anni, il compa-	
	rente rag. Dall'Asta Ermete iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n.	
	17442 e all'Albo dei Dottori Commercialisti al n. 299/A, che accetta.-----	
	----- ARTICOLO 8 -----	
	L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1°gennaio di ogni	
	anno per terminare il 31 dicembre (anno solare); il primo esercizio si	
	chiuderà il 31 dicembre 2026.-----	
	----- ARTICOLO 9 -----	
	Le spese del presente atto e dei conseguenti adempimenti sono a ca-	
	rico della Fondazione che richiede le agevolazioni previste dal D.Lgs.	
	n° 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore.-----	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto a macchina	
	da persona di mia fiducia ed in parte da me, viene da me Notaio letto	
	ai comparenti i quali a mia domanda lo approvano e lo firmano in calce	
	ed al margine con me Notaio alle ore 9,40 (nove virgola quaranta).-----	
	Consta di tre fogli per nove facciate scritte fin qui.-----	
	Firmato:-----	
	Mazzoli Graziano-----	
	Daniela Vecchi-----	
	Annalisa Sassi-----	
	Dall'Asta Ermete-----	
	Stefano Spagna Musso Notaio-----	

[illegible]

Allegato "A" al repertorio n. 55136/15035

STATUTO

"FONDAZIONE I GLICINI ETS"

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E SEDE

Su iniziativa di Mazzoli Graziano e Vecchi Daniela (Fondatori), è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE I GLICINI ETS" con sede nel comune di Collecchio (PR), località Ozzano Taro, via dei Glicini n. 1 (IT).

Eventuali variazioni della sede nell'ambito dello stesso Comune potranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione senza modifica statutaria.

È ammessa la costituzione, se del caso all'estero, di sedi secondarie, di distaccamenti operativi e di altri presidi logistici.

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni (il "Codice del terzo settore"), dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile.

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di estinzione di cui al successivo articolo 21.

ARTICOLO 2 - SCOPO, FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA FONDAZIONE

2.1 La fondazione non ha scopo di lucro e, ispirandosi ai principi della solidarietà, dell'inclusione ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. n° 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore, si propone di svolgere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di quelle previste alle lettere a), c), d), h,) i), l), p), q), u), v) e w) di cui alla predetta norma.

2.2 La finalità della Fondazione è promuovere un CoHub della Collettività per il miglioramento della Salute Globale intesa come condizione di completo benessere fisico, mentale, psicologico, sociale delle persone e della comunità credendo la Fondazione nei seguenti valori:

- solidarietà, cooperazione, interconnessione, inclusività, cura e accoglienza, rispetto reciproco, uguaglianza, appartenenza e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio di riferimento;
- creatività, libertà di espressione, crescita personale, autonomia di scelta, consapevolezza;
- felicità, benessere e salute, sostenibilità, pace, fiducia e sicurezza verso il futuro, olismo;
- cultura della cittadinanza;

2.3 In particolare gli obiettivi che la Fondazione si pone hanno lo scopo di:

- migliorare la Qualità della vita della persona e della comunità per realizzare uno stato di armonia, benessere, equilibrio e positività che coinvolga tutte le dimensioni esistenziali: fisica, psicologica, spirituale;
- sostenere e diffondere progetti e pratiche volte a promuovere la Felicità come stato d'essere intenzionale e consapevole;
- promuovere la condivisione, la cooperazione, la solidarietà e la comunicazione fra individui per superare disagi derivanti dal senso di solitudine che permea la società attuale e - costruire un futuro benefico e positivo;
- promuovere l'inclusione attraverso progetti di accoglienza e sostegno a favore di categorie svantaggiate;
- promuovere il risveglio e la diffusione della Creatività, una dimensione esistenziale che permetta alla persona di esprimere la propria unicità, di valorizzare risorse e talenti, di immaginare nuove possibilità che possano diventare realtà, di trasformare e dare significato all'esistenza;

- promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo della comunità;
- generare positivi impatti sociali sulla comunità e conseguente riduzione dei costi pubblici;
- promuovere, in generale, le attività ed i servizi socio assistenziali e socio sanitari rivolti alla persona e alla famiglia anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti del Terzo Settore, il Comune di Collecchio e gli altri Enti pubblici Locali;
- promuovere attività culturali, educative, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti del Terzo Settore, il Comune di Collecchio e gli altri Enti pubblici Locali.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 Tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo 2, la Fondazione si occuperà dell'organizzazione di eventi, conferenze, convegni, seminari, mostre, laboratori, corsi di formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione, pubblicazioni, e quanto altro necessario, per raggiungere gli scopi, le finalità e gli obiettivi della Fondazione stessa.

3.2 La Fondazione si impegna a operare prevalentemente nei seguenti ambiti:

- accoglienza di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali anche temporanei;
- realizzazione, promozione e sostegno di programmi e attività per l'assistenza e il reintegro sociale di categorie svantaggiate;
- progetti di collaborazione intergenerazionale;
- ideazione, organizzazione ed erogazione di:

attività artistiche, musicali, teatrali, culturali, sportive, ricreative di interesse sociale volte a promuovere il benessere globale dell'individuo e della comunità;

momenti e iniziative finalizzati a promuovere l'aggregazione fra persone, soprattutto intergenerazionale, al fine di creare uno spirito di condivisione, cooperazione e sostegno reciproco;

attività di educazione, formazione e divulgazione di conoscenze e competenze per acquisire sani stili di vita e longevità sana e positiva nonché per la diffusione dei principi della Scienza della Felicità legati al raggiungimento del benessere globale della persona e della comunità comprendendo anche attività di ricerca scientifica e sociale;

attività e programmi olistici;

programmi di ricerca, documentazione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale;

possibilità di ospitare attività di vendita di prodotti;

possibilità di creare laboratori di cucina e attività di gastronomia, gelateria e/o ristorazione;

attività per la valorizzazione del territorio di riferimento, promuovendo collaborazione e reti sul territorio e la partecipazione attiva dei cittadini;

creazione di reti per la realizzazione delle attività con soggetti ed organizzazioni private e pubbliche aventi finalità simili alle proprie;

raccolta fondi da destinare al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

attività di sostegno e reintegro della persona in situazione di disabilità con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le sue abilità e agiscano sulla globalità della situazione di disabilità.

3.3 La Fondazione potrà svolgere anche altre attività (con carattere secondario e strumentale) ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

3.4 L'eventuale attività commerciale, di ricettività e di ristorazione dovrà avere carattere residuale ed i relativi ricavi non potranno essere superiori alle risorse dell'Ente che dovranno essere costituite in via prevalente da contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

3.5. La Fondazione potrà quindi compiere qualsiasi atto ed operazione ritenuti necessari, utili od opportuni per il conseguimento dei propri scopi, finalità e obiettivi elencati al precedente articolo 2 e, a tal fine, sottoscrivere i relativi contratti e convenzioni di qualsiasi natura con soggetti privati, Enti pubblici ed Enti privati.

3.6 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le attività che siano direttamente e strettamente connesse ai propri scopi istituzionali e tutte le attività strumentali e accessorie, in quanto possano valere ad integrare quelle principali o comunque a consentire il raggiungimento dei propri scopi, purché nei limiti consentiti dalle normative tempo per tempo vigenti.

4. - DESTINATARI

4.1 Le attività della Fondazione saranno rivolte a tutte le persone che possono accogliere e trarre vantaggio dalle medesime, in particolare:

- bambini nella fase scolare e giovani in modo che possano essere avviati a una visione a lungo termine che li apra a comprendere che saranno loro stessi i portatori di semi di futuri sostenibili e positivi;
- adulti che potranno apportare miglioramenti concreti alla loro quotidianità imparando a fare scelte consapevoli nei vari ambiti della vita, migliorando così il benessere proprio e della comunità;
- anziani in quanto è urgente nella società attuale, che vede un incremento dell'aspettativa di Vita, dare loro uno sguardo fiducioso e aperto sul futuro; aspirare a vivere una longevità sana, positiva, piena di energia, nutrita di relazioni e progettualità è un diritto inconfutabile;
- categorie svantaggiate perché l'inclusione è uno dei valori fondanti (ad esempio disabili, donne e minori in difficoltà, disoccupati, neet);

4.2. In generale le attività della Fondazione potranno essere destinate a soggetti di età diversa per uno scambio e una comunicazione intergenerazionale.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

5.1 Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) messo a disposizione dal Fondatore in sede di costituzione.

5.2 Durante la vita della Fondazione il patrimonio è composto come segue:

A) Fondo di dotazione: è costituito dal fondatore e può essere incrementato:

- dai fondi e beni, mobili (anche partecipazioni societarie purché coerenti con l'oggetto sociale, in assenza di conflitti di interessi con la fondazione e con gli amministratori e purché sia fatta salva l'autonomia patrimoniale della Fondazione) o immobili, che verranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni) alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi, espressamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione;
- dalle somme derivanti da eventuali redditi, al netto dei relativi costi, che derivassero dalla vendita di beni mobili o immobili appartenenti al fondo di dotazione.

B) Fondo di gestione: è costituito in sede di nascita della Fondazione pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è alimentato:

- dal patrimonio generale dell'Ente e dalle rendite dallo stesso generate (e non specificatamente destinate al Fondo di dotazione);
- dalle eventuali erogazioni, contributi e dagli eventuali fondi, beni, mobili (anche partecipazioni - vedi sopra) o immobili, che saranno raccolti o che perverranno a qualsiasi titolo (inclusi eredità, legati e donazioni sia di persone fisiche che giuridiche) che siano destinati alla Fondazione e che non siano vincolati al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi ed erogazioni in denaro attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali, organismi internazionali o da altri enti pubblici o privati;

- dalle attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità con quanto previsto dall'art. 7 comma 2, d.lgs. 117/2017;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio (incluse le eventuali partecipazioni detenute) e dalle attività della Fondazione.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Vice- Presidente (ove nominato);
- Consiglio di amministrazione;
- Organo di controllo/Revisione legale dei conti;
- Comitato tecnico- scientifico (ove nominato).

ARTICOLO 7 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da due a quattro ulteriori membri.

7.2 Il Presidente del Consiglio di amministrazione viene nominato dal Fondatore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Può essere nominato da parte del Fondatore o dal Consiglio di amministrazione un Vicepresidente.

7.3 I Consiglieri sono nominati dal Fondatore, per un periodo di tempo determinato all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi finanziari e durano in carica fino alla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e sono rinnovabili fino ad eventuale revoca da parte del Fondatore o a dimissioni. La revoca potrà avvenire anche in assenza di giusta causa, senza che ciò determini l'insorgenza di alcun diritto risarcitorio a favore dell'Amministratore revocato. Le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del Consiglio di amministrazione, all'Organo di Controllo-Organo di Revisione e al Fondatore. Le dimissioni avranno effetto immediato e, anche se rassegnate da un solo consigliere, avranno per effetto la decadenza dell'intero consiglio.

In caso di dimissioni o di decesso, al fine di consentire di procedere alla nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari, il Presidente dovrà presentare senza indugio al Fondatore istanza di nomina dei sostituti.

7.4. Ove il Presidente intenda rassegnare le dimissioni, dovrà comunicare le stesse all'Organo di controllo/Organo di Revisione e al Fondatore. Quest'ultimo dovrà provvedere a designare il suo successore. Il Presidente dimissionario rimarrà in carica fino alla designazione del proprio sostituto.

7.5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i relativi poteri e funzioni verranno esercitati dal Vice-Presidente.

7.6. Essendo il Fondatore composto attualmente da due persone fisiche, in caso di decesso di uno dei due, tutte le facoltà e prerogative riconosciute al fondatore si concentreranno nella persona fisica superstite; al decesso anche di quest'ultima la nomina del presidente e degli altri consiglieri sarà demandata al Comune di Collecchio, che subentrerà nel Consiglio di Amministrazione al fine di dare continuità nel perseguimento dello scopo della Fondazione, con il Sindaco pro tempore o proprio delegato, che subentrerà nelle competenze e nelle funzioni del componente mancante.

Avvenuto il decesso di entrambe le persone fisiche che costituiscono il "Fondatore", questa figura e le relative funzioni saranno assunte dal Sindaco pro tempore del Comune di Collecchio al quale gli organi della Fondazione dovranno rivolgersi per le determinazioni

che in via iniziale sono riservate al Fondatore.

In particolare il Presidente della Fondazione, o in caso di sua inerzia il vicepresidente se nominato, od infine in caso di ulteriore inerzia anche un singolo consigliere diligente, o l'organo di controllo, dovranno rivolgere senza indugio al Comune di Collecchio, con la richiesta di nomina degli eventuali consiglieri mancanti o dimissionari, ovvero di tutto il Consiglio di Amministrazione se interamente decaduto o se scaduto nonché dell'organo di controllo e/o del revisore alla scadenza delle rispettive cariche".

Nell'operare la scelta, il Sindaco pro tempore del Comune di Collecchio dovrà privilegiare soggetti ritenuti adatti alle funzioni da svolgere in seno alla fondazione, privilegiando coloro che abbiano comprovata esperienza in compiti analoghi e che manifestino disponibilità ad impegnarsi senza scopo di lucro.

ARTICOLO 8 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione; ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione per poter realizzare tutti gli scopi, le finalità e gli obiettivi indicati al precedente articolo 2.

8.2 In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- approva il bilancio di esercizio;
 - delibera le eventuali modifiche dello Statuto che ritenga opportune;
 - delibera la nomina di procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali, determinandone le attribuzioni, nonché revocarli;
 - delibera l'attribuzione all'Organo di Controllo di eventuali compensi;
- definisce regolamenti o protocolli eventualmente nominando un comitato tecnico-scientifico ove ne ravvisi la necessità;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi privilegiando scelte che prevengano ipotesi di pregiudizio per il patrimonio della Fondazione e/o che comportino oneri eccessivi o ingiustificati di gestione dei beni ricevuti;
 - delibera l'eventuale scioglimento, trasformazione, la fusione, la scissione, liquidazione o altre operazioni straordinarie che dovessero coinvolgere la Fondazione;
 - delibera in ordine all'assunzione di collaboratori e personale dipendente definendone i compiti, le attribuzioni, il trattamento giuridico ed economico;
 - delibera in ordine al conferimento di mandati a collaboratori esterni, professionisti ecc..

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di amministrazione si raduna, anche fuori dalla sede della Fondazione purché in Italia, almeno due volte all'anno e ogni altra volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

9.2 Il Consiglio è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o comunicazione per posta elettronica o altri strumenti di comunicazione da spedire a ciascun Consigliere e all'Organo di Controllo/Organo di Revisione almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, all'indirizzo che ogni componente del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo avranno cura di notificare alla Fondazione entro dieci giorni dalla nomina unitamente al proprio indirizzo e, nei casi d'urgenza, con telegramma, PEC o altri sistemi di comunicazione precedentemente codificati da spedirsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, nel caso in cui non sia stato convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori, incluso il Presidente, e l'Organo di Controllo/Organo di Revisione in carica.

9.3 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso

di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano.

9.4 Il Presidente è assistito da un segretario scelto dallo stesso, anche esterno al Consiglio, che svolge la funzione di verbalizzazione della riunione.

9.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. In caso di parità di voti prevarrà il voto di chi presiederà la riunione in base alle previsioni di cui sopra.

I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e sono riportati in apposito registro.

9.6 È inoltre ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alle votazioni. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove deve trovarsi il segretario (o il notaio), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione sul relativo libro.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- ha l'obbligo di comunicare al RUNTS i dati della Fondazione e gli accadimenti che si verificano nel corso della vita dell'Ente (bilancio annuale, eventuale variazione della sede, apertura sedi secondarie, modifiche degli organi sociali e via dicendo);
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale della Fondazione e ne sorveglia il buon andamento amministrativo;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la proposta di riforma qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri;
- cura i rapporti con le Autorità.

10.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni e i poteri, anche di rappresentanza, del Presidente stesso spettano al Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 - RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

La firma e la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente o al Vicepresidente secondo i criteri precisati al precedente articolo 10.

ARTICOLO 12 - ORGANO DI CONTROLLO

12.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o composto di tre membri nominati dal Fondatore o dal Consiglio di amministrazione tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza, tra gli iscritti:

- al Registro dei Revisori Legali;
- nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- nell'Albo degli Avvocati;
- nell'albo dei Consulenti del lavoro;
- fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

12.2 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del rendiconto annuale relativo al terzo esercizio del mandato, ed è rieleggibile.

Il nominante sceglie all'interno dell'Organo il membro avente la funzione di Presidente nel caso di Organo collegiale.

12.3 L'incarico di Organo di Controllo è incompatibile con quello di Consigliere.

12.4 In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno o più membri prima della scadenza del mandato, il Fondatore provvede senza indugio a proporre la relativa sostituzione; fino al momento della sostituzione rimane in carica il membro cessato.

12.5 L'Organo di Controllo partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, per cui deve essere sempre convocato; è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio consuntivo comprensivo della relazione sulle attività svolte, e del bilancio preventivo comprensivo del programma. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono verbalizzate in apposito registro.

12.6 L'Organo di Controllo ha i seguenti compiti:

- vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8/6/2001, n. 231;
- vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo;
- monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni sulle attività di interesse generale e le attività diverse, sulla raccolta fondi e sul divieto di distribuzione, anche indiretta degli utili;
- attestazione della conformità della redazione del bilancio sociale alle linee guida ministeriali (ove obbligatorio per legge).

12.7. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO 13 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nei casi previsti dalla legge, il Fondatore nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro. Il Revisore legale dei conti dura in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

13.2 Il revisore legale dei conti:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori legali dei conti;
- opera su propria iniziativa o su richiesta degli Organi della Fondazione.

13.3 La Revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo anche se monocratico, qualora sia integralmente composto da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

13.4 Al Revisore legale spetta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.

ARTICOLO 14 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

14.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato tecnico- scientifico con funzione consultiva, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri formato da persone particolarmente qualificate nei campi attinenti agli scopi della Fondazione.

14.2 Il Comitato tecnico-scientifico svolge attività di consulenza e collaborazione con il Consiglio di amministrazione quando quest'ultimo ne ravvisi la necessità.

14.3 Il mandato di ciascun componente ha durata di anni 3 (tre) dalla data della relativa nomina ed è rinnovabile.

ARTICOLO 15 - VOLONTARI

15.1 La Fondazione, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni, potrà svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione o forma di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

15.2 Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione e dei suoi scopi statutari, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neppure indiretti.

15.3 La Fondazione dovrà tenere, a cura del Consiglio di amministrazione, il libro dei volontari nel quale dovranno essere iscritti coloro che prestano in modo continuativo o occasionale la loro attività.

15.4 L'attività di volontario è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato svolta a vantaggio della Fondazione.

15.5 L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo ma potrà avere il rimborso (non forfettario) delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

15.6 La Fondazione assicura i volontari iscritti nel registro con idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 16 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

16.1 Le prestazioni dei Consiglieri, inclusi il Presidente e quelli a cui siano stati delegati dal Consiglio determinati poteri e attribuzioni e dei membri del comitato tecnico- scientifico sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate ragionevolmente sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, dell'attività svolta, per gli interventi alle sedute o in rappresentanza della Fondazione.

16.2 Spetterà al Presidente e/o al vicepresidente in caso di sua assenza, autorizzare il rimborso previa valutazione dell'inerenza e della congruità rispetto all'attività svolta del rimborso delle spese richieste dai consiglieri e/o dall'organo di controllo o dal revisore. Il Presidente deciderà in merito alle richieste di rimborso avanzate dal vicepresidente e viceversa.

16.3 All'Organo di controllo/Revisione legale dei conti dovrà essere corrisposta una remunerazione per l'incarico svolto deliberata in sede di nomina dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 17 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

17.1 La Fondazione dovrà tenere il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e il libro dei verbali delle riunioni dell'Organo di Controllo/ Organo di Revisione. Su detti libri i verbali delle riunioni dovranno essere tenuti in ordine cronologico.

17.2 La Fondazione terrà, inoltre, i libri prescritti dalla legge, in particolare quelli necessari per provvedere all'adempimento degli obblighi contabili imposti dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - CRITERI DI CONTROLLO E DI AMMINISTRAZIONE

18.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio di ogni anno fino al 31 dicembre (anno solare).

18.2 Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione dovrà approvare il bilancio consuntivo (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione) dell'esercizio precedente, nel quale dovrà essere rappresentata adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione ai sensi di legge.

18.3 Il bilancio consuntivo dovrà essere comunicato all'Organo di Controllo/Organo di Revisione almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno fissato per l'approvazione. L'Organo esprimerà le proprie osservazioni in una relazione da redigersi entro i 15 (quindici) giorni

successivi.

Il bilancio consuntivo, con la relazione degli Organi previsti, dovrà restare depositato presso la sede della Fondazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, fino all'approvazione che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ogni anno e dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

18.4 L'amministrazione del patrimonio della Fondazione dovrà ispirarsi a criteri di prudenza, privilegiando forme di investimento a scarso rischio ed in genere ispirandosi al cosiddetto "comportamento del buon padre di famiglia.

ARTICOLO 19 - AVANZI DI GESTIONE

19.1 Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento, perseguano le stesse finalità.

19.2 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, così come fondi, riserve e patrimonio, per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dal Fondatore, fermo quanto previsto in materia delle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione, per qualunque causa, si procederà alla liquidazione del patrimonio secondo le modalità previste dalla legge.

21.2 La Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, destinerà il patrimonio residuo ad altri enti del Terzo settore aventi finalità e caratteristiche analoghe a quelle della Fondazione.

ARTICOLO 22- RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Firmato:

Mazzoli Graziano

Daniela Vecchi

Annalisa Sassi

Dall'Asta Ermete

Stefano Spagna Musso Notaio